

PARERE SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 8 DELLA L.R. N. 37 DEL 2002. (Procedura espropriativa per l'acquisizione di aree al fine della realizzazione di pubbliche fognature. Fase dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio)

Servizio Affari Giuridici del Territorio, Regione Emilia-Romagna

Prot. n. AMP/TUG/04/7312 del 8/04/2004

Nella fattispecie sottoposta all'attenzione dello scrivente, risulta che il Comune deve procedere all'esproprio di aree private per realizzare pubbliche fognature adiacenti alla strada (in fascia di rispetto stradale).

Risulta dal PRG, (approvato prima della entrata in vigore della L.R. n. 20 del 2000) che né la cartografia prevede la localizzazione delle reti fognarie né le norme tecniche di attuazione prevedono la destinazione dell'area oggetto della procedura espropriativa alla realizzazione di opere di urbanizzazione.

Anche a voler sostenere che solo con la L.R. n. 20 del 2000 nasce l'obbligo della localizzazione delle opere di urbanizzazione (tra cui le reti fognarie) per cui il PRG del Comune non era obbligato a contenere la previsione delle reti fognarie, occorre comunque sottolineare che la nuova normativa statale e regionale in materia di espropri (DPR. n. 327 del 2001 e L.R. n. 37 del 2002) prevede che la prima fase della procedura espropriativa, di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, si realizza mediante una variante urbanistica o mediante altro atto che secondo la legislazione vigente comporti variante allo strumento urbanistico comunale.

Ciò detto si può sostenere che in via transitoria, ossia per i PRG approvati prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 37 del 2002, la fase dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio può dirsi espletata qualora, sebbene non sussista una puntuale localizzazione dell'opera nella cartografia del PRG, l'intervento rientri tra quelli dichiarati espressamente ammissibili per l'area oggetto di esproprio secondo la normativa tecnica di attuazione del PRG.

Nel caso prospettato dal Comune sembra però che le norme tecniche di attuazione non diano alcuna indicazione in tal senso e dunque appare difficile sostenere anche solo una generica compatibilità dell'opera con le previsioni dello strumento urbanistico comunale.

Si consiglia pertanto il Comune di effettuare la procedura di variante al fine di localizzare le fognature e dunque di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, rispettando tutti gli adempimenti di pubblicità e di comunicazione personale previsti dalla L.R. n. 37 del 2002 ai fini espropriativi.

Per accelerare la procedura si potrebbe utilizzare l'art. 12, comma 6, della L.R. n. 37 del 2002 che consente di unire gli effetti dell'apposizione del vincolo e quello della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, a condizione che il Comune approvi un progetto definitivo in luogo del preliminare (in tal caso nelle pubblicazioni e nelle comunicazioni occorre precisare che l'approvazione della variante ha sia l'effetto di apporre il vincolo espropriativo che quello della dichiarazione di pubblica utilità).

In ultimo, rispetto alla possibilità di ricorrere all'applicazione dell'art. 16-bis della L.R. n. 37 del 2002 (al fine di effettuare con un unico procedimento la variante urbanistica, l'apposizione del vincolo espropriativo la dichiarazione della pubblica utilità) si precisa che il procedimento disciplinato da tale disposizione è applicabile qualora si debbano realizzare interventi di manutenzione o di adeguamento tecnico funzionale di opere pubbliche, localizzati nelle fasce di rispetto. Nel caso del Comune siamo in fascia di rispetto stradale ma la realizzazione delle reti fognarie non appare un intervento funzionale alla opera pubblica "strada".